

Si può rinunciare al mantenimento e ottenere l'assegno sociale?

written by Redazione | 24/05/2022



Separazione consensuale: è compatibile la rinuncia agli alimenti per chiedere la prestazione sociale all'Inps?

Spesso succede che marito e moglie simulino una separazione al solo fine di consentire, a uno dei due o ad entrambi, di chiedere l'assegno sociale all'Inps. Ciò succede perché, a seguito della separazione, il nucleo familiare si scompone, sicché ciascuno dei due coniugi avrà un proprio Isee, più basso di quello comune. Per realizzare però tale risultato è necessario che il coniuge interessato alla prestazione sociale rinunci espressamente al mantenimento da parte dell'ex per apparire così più "povero" agli occhi dello Stato. Ma è mai legittimo un comportamento del genere? **Si può rinunciare al mantenimento e ottenere l'assegno sociale?** La questione è stata di recente analizzata dal tribunale di Crotona con una interessantissima pronuncia [1].

Ricordiamo innanzitutto che l'assegno sociale è una prestazione economica, erogata su richiesta del cittadino italiano o straniero che versi in **condizioni**

economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

I requisiti richiesti dalla legge per ottenere l'assegno sociale sono:

- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia.

Vediamo ora se **è possibile ottenere l'assegno sociale se si rinuncia al mantenimento** in caso di una **separazione consensuale**. Ebbene, da un lato è vero che la legge sull'assegno sociale non richiede che lo stato di povertà del richiedente sia stato determinato da cause a lui non imputabili. Quindi, se anche il coniuge separato dovesse rinunciare al mantenimento, nulla escluderebbe – almeno in teoria – che questi possa avere diritto all'assegno sociale. Ma, dall'altro lato, il nostro ordinamento pone il divieto di atti in frode alla legge che colpisce tutti quegli atti formalmente legittimi che però perseguono, indirettamente, fini illeciti. Ed è proprio ciò che succede quando la **separazione è simulata**.

Pertanto secondo la pronuncia del tribunale di Crotone qui in commento, la **rinuncia all'assegno di mantenimento non dà accesso all'assegno sociale**. La ragione è semplice e può essere così spiegata.

L'assegno sociale è prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in **stato di bisogno** e, pertanto, non può riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.

Ebbene, la scelta, da parte del coniuge più debole, di rinunciare all'assegno di mantenimento optando per una separazione consensuale senza obbligo di alimenti a carico dell'altro coniuge che sia titolare di un reddito (seppur minimo) mette in luce un **intento elusivo** dei principi a sostegno dell'assegno sociale e fa presumere che vi sia il possesso di altri redditi (evidentemente non dichiarati), ostativi all'accesso alla prestazione sociale.

Insomma, secondo i giudici calabresi, il fatto di rinunciare al mantenimento, pur avendone diritto, è un chiaro indizio di intento elusivo volto allo scopo di ottenere l'assegno sociale. Si tratterebbe cioè di una separazione simulata. Diversamente,

perché dinanzi a una situazione di difficoltà economica – tale cioè da doversi rivolgere all'Inps – si abdica agli alimenti?

Pertanto, al di là del fatto che la separazione sia effettiva o simulata (cosa che potrebbe comunque essere verificata dal fatto che i due ex coniugi continuino a vivere sotto lo stesso tetto), **la rinuncia al mantenimento**, fatta in sede di separazione consensuale, **pregiudica la possibilità di chiedere l'assegno sociale**. Diverso sarebbe stato se il mantenimento fosse stato negato dal giudice.